Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 150 del 28 giugno 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 28 giugno 1988** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 231.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 232.

Attuazione della direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 233.

Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 231.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, indicata nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva CEE n. 64/432 che stabilisce le condizioni sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, che attua tra l'altro la direttiva CEE n. 64/432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *B*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. — Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:

a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;

b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.

Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto:

a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;

b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;

c) della incidenza della diffusione della malattia;

d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;

e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone».

Art. 2.

1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometri"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ivi indicata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota agli articoli 1 e 2:

La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca: «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

88G0269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 232.

Attuazione della direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 indicata nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva CEE n. 72/461, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *B*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorché ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purché:

a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;

b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto;

c) le carni così ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche.

Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto dall'art. 4».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 21

ALLEGATO

1. La bollatura deve essere effettuata in modo che a timbro ovale definito dall'allegato I, capitolo IX, punto 40, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del timbro, facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili.

2. Le stampigliature di cui al punto 1 possono essere effettuate anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm di larghezza e 4,5 cm di altezza; su di esso devono figurare, perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore il nome del Paese speditore, in lettere maiuscole;

b) al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

c) nella parte inferiore una delle sigle CEE, EWG, EF, EEC, EEG;

d) due segmenti perpendicolari attraversanti obliquamente il bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da permettere la lettura delle indicazioni.

3. I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche».

— Vengono di seguito riportati gli articoli 2 e 3, del D.P.R. n. 728/1982, nonché l'art. 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1073 (Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea):

«Art. 2 D.P.R. n. 728/1982. — Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda né da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che:

a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonché di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine;

b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non può essere inferiore a due chilometri.

Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri e i locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta può essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali;

2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen.

In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche l'autorità sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio.

Il macello potrà essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio».

«Art. 3 D.P.R. n. 728/1982. — Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunità economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti la macellazione o trovarvisi dalla nascita, nel caso di animali di età inferiore a ventuno giorni».

«Art. 6 legge n. 1073/1971. — I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 4 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato *I*.

Nei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento riconosciuti ai sensi della presente legge, l'ispezione sanitaria e il controllo di cui ai paragrafi *A)* e *B)* del precedente articolo 4 sono assicurati dai veterinari comunali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. I veterinari comunali assicurano anche l'ispezione sanitaria delle carni e la vigilanza nei macelli pubblici e privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, abilitati alla esportazione di carni e di prodotti carnei nei Paesi terzi.

In casi particolari, nei quali l'entità della macellazione e della lavorazione delle carni o l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione sanitaria e di controllo di cui al precedente comma, il Ministero della sanità provvede ad assicurare l'ispezione sanitaria e il controllo dei macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti suddetti mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati. Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanità e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, è a carico dell'imprenditore.

Le somme all'uopo occorrenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e corrispondentemente, per il recupero, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

I direttori dei macelli pubblici, i veterinari comunali e i veterinari appositamente incaricati che espletano i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nei macelli o nei laboratori di sezionamento di cui al presente articolo assumono la qualifica di veterinari ufficiali.

I macelli e laboratori di sezionamento, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dai registri.

Le competenti autorità italiane, su iniziativa del Ministero della sanità, comunicano alla commissione della Comunità economica europea e alle competenti autorità degli Stati membri gli elenchi dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi riconosciuti con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali revoche.

Durante l'ispezione *post mortem* e il controllo previsti rispettivamente al paragrafo *A)*, lettera *d)*, del precedente articolo 4, il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero della sanità, da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato, proprietario o titolare del macello o del laboratorio di sezionamento.

I frigoriferi separati dai macelli o dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente articolo 4, devono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 728/1982, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 7. — Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformità o con quello di controllo, *fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.*

Il fabbricante può apporre tale marchio sólo se possiede un valido certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.

Per garantire tale corrispondenza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.

Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso».

88G0270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 233.

Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, indicato nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco *B*, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria da sofferenze inutili ed eccessive.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente decreto s'intende per:

a) galline ovaiole, le galline adulte della specie *Gallus gallus* allevate ai fini della produzione di uova;

b) gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

c) sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su unico piano o incastellate.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gabbie in batteria di nuova costruzione, devono soddisfare, almeno, ai seguenti requisiti:

a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm^2 di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;

b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;

c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera *b)*, a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie ed a 35 cm di ogni punto;

e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero gli otto gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare è permessa una diversa pendenza, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

2. I titolari di allevamenti di galline ovaiole in batteria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono, a loro volta, installare nuove gabbie in batteria se non conformi ai requisiti previsti dal presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995 tutte le gabbie in batteria devono soddisfare ai requisiti minimi di cui al comma 1.

Art. 4.

1. La forma ed il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonché il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse, debbono essere tali, nella misura consentita dall'attuale tecnologia, da evitare lesioni alle galline ovaiole.

2. La forma e le dimensioni dell'apertura delle gabbie debbono essere tali da permettere di estrarne una gallina adulta senza causare ad essa sofferenze o ferite.

3. L'allevatore ed il responsabile dell'unità produttiva debbono provvedere a che:

a) le gabbie siano sistemate in modo da impedire ai volatili di fuggire;

b) tutti i volatili dispongano, ogni giorno, di una alimentazione adeguata, nutriente ed igienica, nonché, costantemente, di una adeguata quantità di acqua fresca tranne in caso di trattamento terapeutico o profilattico;

c) i volatili, in caso di illuminazione artificiale, abbiano ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa sia ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili;

d) alla cura delle galline sia adibito personale in numero sufficiente ed avente una adeguata conoscenza ed esperienza delle galline ovaiole e del sistema di produzione impiegato;

e) i volatili siano attentamente controllati almeno una volta al giorno, installando a tale scopo una fonte luminosa sufficientemente potente per distinguere chiaramente ogni soggetto e, se necessario, esaminarlo accuratamente.

4. Il titolare di un allevamento di galline ovaiole in batteria è tenuto a dotare ogni unità produttiva di personale ed attrezzature adeguate che consentano l'applicazione delle cautele stabilite nel comma 3.

5. Il titolare deve, altresì, provvedere a che l'isolamento ed un'appropriata aerazione dell'edificio assicurino che la velocità dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas si mantengano entro limiti non nocivi per i volatili.

6. Il titolare, infine, ove intende installare batterie a più di tre piani, deve dotare l'unità produttiva di opportune attrezzature che consentano di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.

Art. 5.

1. Il responsabile di ciascuna unità produttiva è tenuto, in presenza di volatili il cui stato di salute ed il cui comportamento siano diversi dal normale, a stabilire la causa dell'inconveniente e ad apportarvi rimedio avvalendosi dell'opera di un medico veterinario, il quale disporrà, oltre al trattamento terapeutico e l'eventuale isolamento, l'esame o l'eliminazione dei fattori ambientali nocivi. Se il fattore ambientale nocivo risiede nell'unità produttiva e non è essenziale porvi immediato rimedio, tale fattore va eliminato tra il momento in cui la gabbia viene vuotata e quello in cui viene ripopolata con un nuovo gruppo di volatili.

Art. 6.

1. I responsabili delle unità produttive provvedono a che ogni attrezzatura automatica o meccanica, dalla quale dipendono salute e benessere dei volatili, sia ispezionato almeno una volta al giorno.

2. Se sono individuati inconvenienti, questi devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non sia possibile, devono essere adottate altre misure appropriate a salvaguardare la salute ed il benessere dei volatili fino al momento in cui sia possibile la riparazione.

3. I titolari degli allevamenti devono dotare lo stabilimento di una attrezzatura alternativa per alimentare i volatili ed assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.

4. Lo stabilimento deve essere dotato di adeguato sistema di allarme che avverta di ogni guasto dei dispositivi essenziali di ventilazione automatica.

5. Il responsabile dell'unità produttiva cura che le parti della gabbia con le quali i volatili possono venire a contatto siano pulite e disinfettate accuratamente tra il momento in cui l'installazione viene vuotata e quello in cui essa viene ripopolata.

6. Al momento in cui l'installazione è occupata dal pollame, le superfici e tutte le attrezzature devono essere mantenute in uno stato soddisfacente di pulizia.

Art. 7.

1. Al fine di consentire l'adeguata preparazione del personale addetto alla cura delle galline ovaiole in batteria, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, prevedono la realizzazione di corsi di istruzione ed addestramento, presso le sezioni provinciali più vicine al luogo dove sono impiantate le unità produttive.

2. Al termine del corso viene rilasciato un attestato da cui risulti, oltre alla frequenza, la conseguita adeguata istruzione circa i metodi di allevamento di galline ovaiole in batteria e le cautele che ne garantiscono il benessere e la protezione da sofferenze evitabili.

3. Entro il 1° gennaio 1995 ogni unità produttiva sarà dotata di un adeguato numero di operatori addetti agli allevamenti di galline ovaiole con sistema a batteria muniti del suddetto attestato.

Art. 8.

1. Le unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esplicano la vigilanza sugli allevamenti di galline ovaiole in batteria procedendo a periodiche ispezioni e redigendo apposita relazione generale che viene trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.

2. Le regioni includono, nella annuale relazione sanitaria regionale, opportune valutazioni sullo stato sanitario e sulle condizioni di benessere negli allevamenti di galline ovaiole in batteria.

Art. 9.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è il seguente:

«Art. 3. — Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'art. 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'art. 1, nonché nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'art. 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) caratteristiche degli impianti;
b) igiene dell'alimentazione;
c) accudimento;
d) adempimento a carico dei privati;
e) attività relative alla macellazione;
f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate».

88G0271

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652172) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221